



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Provincia di Pistoia

**BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2026**

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Ai sensi e per gli effetti :

- dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, con cui si è istituito un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata;
- del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 con cui sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02.01.2019 e s.m.i. ;
- della deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/06/2025 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98. Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025 ";
- della Deliberazione G.R.T. n.154 del 16/02/2026;
- Delibera di G.C. n. 181 del 03/09/2026;
- Proposta di Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 719/2026 ed i suoi allegati;

RENDE NOTO

che a partire **dal giorno 09/09/2026 fino al giorno 30/09/2026 (ore 24:00)** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande pervenute entro il termine suddetto daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per il periodo **dal 1° gennaio 2026**, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva, e **fino al 31 dicembre 2026, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione**. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale ai sensi del presente bando e delle successive delibere di indirizzo prese a seguito dell'esatta quantificazione delle risorse disponibili.

ARTICOLO 1

Requisiti per l'ammissione al beneficio

Possono accedere al beneficio i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti che devono essere posseduti dal richiedente unitamente al proprio nucleo familiare, ad eccezione delle lettere a) e b) che si riferiscono al solo richiedente, alla data di pubblicazione del bando:

CITTADINANZA

- a.1 essere cittadini italiani *oppure*
- a.2 cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea, *oppure*
- a.3 essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea; in questo caso occorre essere regolarmente soggiornanti nel territorio italiano. I cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea possono partecipare al bando se sono in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa. Nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 gg dalla data di scadenza del permesso stesso.

RESIDENZA ANAGRAFICA

b) residenza anagrafica nel Comune di Serravalle P.se e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;

REDDITO

c) E' necessario essere in possesso attestazione ISEE in corso di validità , dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a **euro 32.724,49** di cui al punto 3.1 lettera h) dell'allegato "A" alla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 154/2026, aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

d) **Valore ISEE** (indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno **2026 (€ 16.114,80** Circolare Inps n. 153 del 19/12/2025). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA " B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 € 16.114,80 (Circolare Inps n. 153 del 19/12/2025) e l'importo di **€ 32.724,49** (punto 3.1 lettera h) dell'allegato "A" della Delibera G.R. n.154/2026). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a **€ 16.500,00** (limite per l'accesso all'ERP così come aggiornato con delibera della Giunta regionale per la revisione biennale del limite di reddito).

TITOLARITA' CONTRATTO DI LOCAZIONE

e) Titolarità di un regolare contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica ed ubicato nel Comune di Serravalle Pistoiese, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazione signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);

Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti.

ASSENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

f) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Serravalle Pistoiese. La distanza verrà calcolata nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 come meglio specificato nel regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi ERP approvato con delibera di CC n. 4/2023, art. 23;

g) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su **immobili** o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Per la verifica di tale autodichiarazione, il Comune può effettuare idonee verifiche mediante il portale dell'Agenzia delle Entrate. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

h) Le disposizioni di cui alle lettere f) e g) **non si applicano** quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- h.1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario e comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; nella domanda di contributo dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali dell'alloggio ed il comune dove è ubicato lo stesso alloggio. Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla

domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

- h.2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda con indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, del comune o di altra autorità competente che ha rilasciato la certificazione di inagibilità. Alla domanda può essere allegata la copia della certificazione.
- Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia certificazione del paese estero, attestante l'inagibilità, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.
- h.3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. . Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia della certificazione del paese estero, attestante il pignoramento, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.
- i) Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Si intende indisponibile, secondo quanto previsto dal "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Serravalle P.se" di cui in premessa, l'alloggio che rientra in uno o più dei casi di seguito indicati:

- a) unità immobiliare dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;*
- b) unità immobiliare abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia per cui l'uso contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovraffollamento rispetto agli standard stabiliti dall'art. 23 comma 2 lett. c) del Regolamento suddetto;*
- c) la quota di proprietà è inferiore a 1/5;*
- d) altri particolari casi di indisponibilità documentate che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione ERP di cui all'art. 2 del suddetto Regolamento.*

j) non essere titolare di un **patrimonio mobiliare** il cui valore complessivo sia superiore a **euro 25.000,00**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

k) non superamento del limite di **euro 40.000,00** di **patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n.159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere g) e j).

l) DIVIETO DI CUMULO DI CONTRIBUTI PUBBLICI E DI AGEVOLAZIONI FISCALI:

l.1) Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale del bando. A titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani Si etc ;

l.2) Il contributo affitto non è cumulabile ed è quindi incompatibile con la detrazione sull'affitto in fase di dichiarazione dei redditi relativi al medesimo anno (anno 2026) per tutti i componenti del nucleo familiare, come previsto dall'Agenzia delle Entrate. A tale scopo in domanda il richiedente dovrà rendere tale presa d'atto mediante apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione.

l.3) Il richiedente dovrà dichiarare per sé ed anche per gli altri membri del nucleo familiare se sia risultato titolare di assegno di inclusione (di cui al D.L. n. 48/2023, convertito nella L. N. 85/2023 ecc..) a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (anno 2026). Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o l'erogazione parziale solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

ARTICOLO 2

Nucleo Familiare

Il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU anche se non legati da vincoli di parentela in applicazione dell'art. 3 del DPCM n.159/2013 (disposizioni in materia di ISEE). I coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi fanno parte dello stesso nucleo. A questi soggetti devono essere aggiunte le persone presenti sullo stato di famiglia. Fanno parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, non inclusi nello stato di famiglia e non conviventi, se a carico fiscale dei genitori purché non siano sposati e non abbiano figli. Fa parte del nucleo familiare anche il coniuge che non risulta nello stesso stato di famiglia. La normativa specifica i singoli casi in cui i coniugi che hanno diverse residenze anagrafiche costituiscono nuclei familiari distinti.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Qualora per uno o più componenti del nucleo familiare risulti lo stato civile "ignoto" o "non classificato" è indispensabile che il richiedente regolarizzi tale condizione presso il Servizio Anagrafe del Comune, entro il termine di invio delle ricevute di pagamento del canone di locazione. Oltre tale termine il contributo non potrà essere concesso.

Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti dati relativi al nucleo familiare ai sensi della lettera B) del punto 6.1. dell'allegato "A" alla Deliberazione n. 851 del 23/06/2025 della Giunta Regionale della Toscana:

- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente il contributo;
- eventuale presenza di componenti ultrasessantenni;
- eventuale presenza di minorenni;
- eventuale presenza di componenti con invalidità accertata;
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o all'Azienda sanitaria locale (allegare attestazione dell'assistente di riferimento);
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda;
- tipo di contratto (esempio non esaustivo: contratto 4+4, contratto 3+2, studente, altro);

ARTICOLO 3

Modalità del calcolo del reddito e canone di locazione di riferimento

- a) La posizione reddituale del richiedente, distinta in base alle Fasce di inserimento con le modalità indicate al precedente art. 1, da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dal valore ISE, risultante da ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa di cui al DPCM n.159/2013

e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l'attestazione ISEE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo). La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere presentata entro la data di scadenza del bando.

- b) Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- c) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- d) In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio;

ARTICOLO 4

ISE zero ovvero ISE inferiore rispetto al canone di locazione

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero per coloro che dichiarano ISE inferiore rispetto al canone di locazione annuo per il quale è richiesto il contributo, l'erogazione del contributo è possibile solo presentando l'autocertificazione sul "MODELLO 2" circa la fonte di sostentamento, accompagnata dalle integrazioni richieste a seconda dei casi;

Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico:

- a) da parte del servizio sociale comunale, il "modello 2" andrà firmato, a pena di esclusione, anche dall'assistente di riferimento del competente ufficio comunale indicante gli aiuti ricevuti ;
- b) da parte di enti, associazioni di diritto privato, aziende e/o soggetti diversi da persona fisica, che non sono enti pubblici, dovrà indicare i dati dell'ente o dell'associazione o del soggetto (denominazione, recapito, referente) nonché la somma ricevuta ed il "modello 2", a pena di esclusione, andrà firmato anche dall'associazione/ente/azienda con timbro di riferimento.
- c) da parte di una persona fisica esterna al nucleo familiare (a titolo di esempio non esaustivo: figli, genitori, parenti, amici), dovrà indicare i dati anagrafici del soggetto che fornisce aiuto nonché la somma ricevuta (la dichiarazione contiene i dati anagrafici, le modalità, la finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato) ed il "modello 2", a pena di esclusione, andrà firmato da entrambe le parti. Dovrà essere allegata obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento valido d'identità anche del soggetto che presta l'aiuto economico.

ARTICOLO 5

Autocertificazione dei requisiti

I requisiti richiesti all'art. 1 del bando vengono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 . Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L. 183/2011.

In caso di presentazione non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. In caso di dati incompleti si rimanda all'art. 11 del presente bando.

ARTICOLO 6

Articolazione della graduatoria

- 1) Si stabilisce che le richieste ammesse al contributo saranno collocate, in ordine decrescente, nelle graduatorie comunali distinti in fascia "A" e "B", in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone di locazione/ISE (partendo dalla maggiore percentuale e con indicazione di due cifre oltre

la virgola); le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, verranno arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti e tenuto conto anche dei criteri di priorità sociale previsti al Comma 3 del presente art. 6;

2) In caso di ISE pari ad euro 0,00 i soggetti verranno inseriti in graduatoria in ordine decrescente sulla base dell'importo annuo del canone di affitto;

3) In applicazione della facoltà riconosciuta ai Comuni, come previsto al punto 5 dell'Allegato "A", della Deliberazione della Giunta Regionale n. 851/2025, in caso di parità del valore del rapporto dato tra incidenza canone affitto/ISE, il Comune di Serravalle Pistoiese si avvale di ulteriori criteri di priorità sociale, quindi si procederà come di seguito indicato, dando priorità:

1.a) in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane;

in caso di ulteriore parità, a seguire, in ordine verrà data priorità a:

1.b) nuclei familiari in carico ai servizi sociali,

1.c) nuclei che comprendono persone ultrasessantenni,

1.d) nuclei con invalidi accertati

1.e) nuclei con minorenni.

ARTICOLO 7

Formazione della graduatoria

- a) Il Comune entro 20 giorni dalla chiusura del bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.
- b) Alla graduatoria verrà allegato l'elenco dei soggetti le cui domande risultano escluse.
- c) Avverso il provvedimento di cui al punto a), è possibile proporre ricorso al Comune, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio su apposito Modello 6. Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Comunale Alloggi di cui all'art. 7 della L.R. 2/2019, la quale provvederà all'esame dei ricorsi ed alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dall'art. 6 del presente bando. Ai sensi dell'articolo 8 C. 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.
- d) La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Serravalle P.se e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Serravalle P.se all'indirizzo web www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it;
- e) Il Comune di Serravalle Pistoiese non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione e d'invio dell'opposizione da parte dell'utente. Le opposizioni presentate oltre il termine di scadenza non verranno esaminate.

ARTICOLO 8

Durata e modalità del calcolo del contributo

- a) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modifiche e integrazioni come segue:

- fascia “ A “: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- fascia “ B “ : il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi; le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica.

- b) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato all'articolo 6 e secondo l'ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all'esaurimento dei fondi a disposizione del Comune di Serravalle Pistoiese. Il contributo sarà ripartito tra i beneficiari, riproporzionandolo sulla base delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente e fermo restando quanto stabilito alla successiva lettera c); saranno applicate le riduzioni sulle quote teoriche spettanti effettuando la redistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell'importo totale del fabbisogno, dell'importo totale delle risorse disponibili e dell'importo del contributo teorico.
- c) In ottemperanza alla delibera di G.C. n. 181 del 03/09/2026 in caso di insufficienza delle risorse, il contributo potrà essere erogato ai beneficiari in misura percentuale inferiore al 100%, applicando riduzioni sulle quote teoriche spettanti, effettuando la redistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell'importo totale del fabbisogno, dell'importo totale delle risorse disponibili e dell'importo del contributo teorico spettante, calcolato secondo i criteri stabiliti al punto 4 dell'allegato A alla delibera GRT n. 851/2025, alla fine di garantire la copertura parziale prioritariamente della fascia “A” e secondariamente anche della fascia “B”, pur rispettando quanto stabilito dalla delibera regionale n. 851/2025 e tenuto conto dei criteri di priorità sociale da applicare ai fini dell'ordinamento della graduatoria in caso di parità; L'Ente riserva la facoltà di destinare una percentuale delle stesse alla fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A”, non può superare il 40% delle risorse assegnate, come previsto dal punto 7.4 dell'Allegato “A” della delibera GRT n. 851/2025;
- d) L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad **Euro 200,00**; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo all'unica domanda ammessa. I suddetti limiti sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.
- e) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2026, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima di quello dichiarato nella domanda.
- f) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.
- g) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi dietro presentazione di opportuna autocertificazione. Nel caso in cui non pervenga comunicazione dagli eredi, sarà cura dell'U.O. Servizi Sociali richiedere la documentazione necessaria mediante atto notificato presso il luogo di residenza del defunto. Decorso 60 giorni dalla notifica, nel caso in cui gli eredi non provvedano a trasmettere quanto richiesto, l'importo del contributo tornerà nella disponibilità dell'Ente per utilizzarlo, assieme agli altri fondi, per l'erogazione dell'agevolazione per l'anno successivo;

- h) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- i) Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
- j) Il Comune eroga il contributo ai beneficiari in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto del limite previsto ai comma precedenti del presente articolo (utilizzando il modello 4).
- k) Il Comune prevede, come previsto al punto 7.3. dell'Allegato "A" della Deliberazione della Giunta Regionale n. 851/2025 che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art.11, comma 3 della L.431/98 come modificato con L.269/2004).
- l) Il Comune erogherà il contributo ai beneficiari in funzione del numero di mensilità pagate e documentate successivamente e nel rispetto del limite previsto dalla normativa, pertanto l'importo assegnato potrebbe subire modifiche come previsto all'art. 8 lettera j)

ARTICOLO 9

Modalità di erogazione del contributo

- 1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso.
- 2) A tale scopo l'Ufficio provvederà a richiedere copia delle ricevute a dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione. Le ricevute di pagamento dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo presso la sede in Casalguidi, P.za Gramsci 10 o Serravalle P.se in via G.Garibaldi entro e non oltre il 1 febbraio 2027, pena la mancata erogazione del contributo. Alcun avviso verrà inviato ai richiedenti circa la mancata presentazione entro i termini delle ricevute di locazione. In assenza di presentazione della documentazione sopra richiesta, delle certificazioni o autocertificazioni, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi di sollecito; la somma tornerà nella disposizione dell'Ente che effettuerà la redistribuzione delle risorse disponibili come previsto all'art. 8 lettera b).
- 3) Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, qualora il beneficiario non sia in possesso di un codice IBAN (escluso i libretti postali) è possibile mediante il modello 5 indicare un delegato alla riscossione. Ricordiamo che i mandati di pagamento nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni in modalità contanti/assegni circolari possono essere effettuati solo se inferiori od uguali ad euro 1.000,00.
- 4) In ogni caso il contributo di cui al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30/03/2016. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto del contributo affitto per l'anno 2026. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso.

5) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Residenza pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio (art. 3.3 allegato A Dgcr 851/2025).

ARTICOLO 10

Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda per richiedere il Contributo ad integrazione del canone di locazione 2026 può essere presentata **entro il 30/09/2026 alle ore 24:00 esclusivamente** tramite procedura telematica, previa autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) dallo Sportello Telematico Polifunzionale – Servizi Sociali – Chiedere la concessione del bonus sociale idrico integrativo raggiungibile all'indirizzo:

https://sportellotelematico.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/action/%3Ar_toscan%3Afondosostegnoaffitti

raggiungibile anche dal portale istituzionale <https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it>, sezione Sportello Telematico Polifunzionale.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE IN FASE DI DOMANDA

- a) Copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato;
- b) Copia dell'attestazione del **pagamento annuale dell'Imposta di Registro**; in alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di Registro, deve essere presentata la **copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta relativamente all'applicazione della "cedolare secca"** ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. N. 23 del 14/03/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione. In caso di contratto scaduto che contempli il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque allegata la documentazione relativa al rinnovo contrattuale presentata all'Agenzia delle Entrate, tranne il caso in cui il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca;
- c) (Da allegare esclusivamente se il richiedente rientra nella fascia ISE Zero o ISE inferiore all'importo del canone di locazione, a meno che la somma dei redditi del nucleo familiare più i redditi mobiliari dichiarati nella certificazione ISE/ISEE non risultino superiori all'importo dell'affitto annuo) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione su MODELLO 2 di cui all'art. 4, assieme a copia fotostatica del documento valido di riconoscimento della persona che presta aiuto;
- d) Copia dei Permessi di soggiorno in corso di validità ovvero la copia delle ricevute di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso del richiedente e di tutti i componenti il proprio nucleo familiare;
- e) In caso di proprietà immobiliari riconducibili alle condizioni indicate alla lettera A.2 e B.2 del modulo di domanda, copia della documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni indicate alla lettera A.2 e B.2 del modulo di domanda

- Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà (assegnazione di immobile al coniuge in caso di separazione /divorzio, indisponibilità giuridica dell'immobile o della quota di immobile posseduta (vedi i casi indicati all'art. 1 del bando)
 - Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;
 - Documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale vi sia la titolarità pro-quota di diritti reali;
 - Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;
 - Documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell'Art. 560 c.p.c.;
- f) Per i cittadini comunitari ed extracomunitari in caso di possesso di immobile o quota di esso dovranno essere allegate le informazioni necessarie al Comune di Serravalle P.se al fine di effettuare le opportune verifiche ovvero l'Autorità competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel Paese di provenienza o estero;

ARTICOLO 11

Motivi di esclusione

- 1) Saranno escluse le domande che risulteranno prive di firma o alle quali non saranno allegati i seguenti documenti:
- a) - Copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato;
 - b) - Dichiarazione su Modello 2 circa la fonte di sostentamento ricevuta (modello 2) in caso di ISE con valore pari ad euro 0,00 o inferiore al canone di locazione annuo;
 - c) - documento di riconoscimento del richiedente.
- 2) L'Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata qualora i dati siano incompleti o mancanti non da inficiare la presentazione della stessa e comunque esclusi i casi del precedente Comma 1. Nel caso il soggetto non presenti la documentazione richiesta entro 10 giorni dalla comunicazione, verrà escluso.

ARTICOLO 12

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione comunale procede ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ammissione e dell'erogazione del contributo.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. In particolare, ferme restando le conseguenze e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede, ove necessario, al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali secondo la normativa vigente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Il Comune, nell'ambito delle attività di controllo e nel rispetto della normativa vigente, può trasmettere agli organi competenti, ivi compresa la Guardia di Finanza, le informazioni e la documentazione relative a situazioni che presentino elementi meritevoli di ulteriori approfondimenti e verifiche.

ARTICOLO 13
Responsabile del procedimento e informazioni

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Serravalle Pistoiese. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bellandi Silvia.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali al seguente numero telefonico: 0573/917434 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 o per mail affitti@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

ARTICOLO 14
Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, D. Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli aventi diritto, saranno raccolti dall'Amministrazione e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L'informativa è allegata alla domanda.

ARTICOLO 15
Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della Deliberazione Giunta Regionale n. 851/2025 e n. 154/2026; della Proposta di Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 719/2026.

Il Responsabile dei Servizi Sociali
(Dott.ssa Bellandi Silvia)